

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI CHIAMATA DEI PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI IDONEI AI SENSI DELLA L.3.07.1998 N. 210, EMANATO, CON D.R. N. 0428 DEL 19.12.2006, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 APRILE 2006 N. 164

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art.6, commi 9 e 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e delle disposizioni di cui all'art.13 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, disciplina le procedure di chiamata presso l'Università di Modena e Reggio Emilia di professori ordinari e associati idonei in procedure di valutazione comparativa bandite dalla medesima o altra Università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210.
2. Per le procedure di valutazione comparativa concernenti la copertura di posti di professore ordinario o associato, attivate da questa Università secondo le norme vigenti fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, il Consiglio della Facoltà che ha richiesto il bando, entro 60 giorni dalla data di accertamento, nelle forme previste dalla legge, della regolarità degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con riferimento alle proprie esigenze didattiche e scientifiche, con deliberazione motivata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, propone la nomina del candidato o di uno dei candidati dichiarati idonei ovvero decide di non procedere alla chiamata di nessuno di loro specificandone le ragioni.
La nomina del candidato prescelto è disposta con decreto rettorale.
3. La Facoltà, qualora abbia deliberato di non procedere alla chiamata e tuttavia permangano le esigenze didattiche e scientifiche, decorso il termine di 60 giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, può proporre la nomina di un altro candidato risultato idoneo in procedure espletate presso altre sedi per il medesimo settore scientifico –disciplinare che non sia stato chiamato entro 60 giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, ovvero richiedere, per la copertura del posto, l'indizione di nuove procedure di reclutamento ai sensi di quanto previsto dalla L. 4 novembre 2005, n. 230, e dal D.lgs. 6 aprile 2006, n. 164.
4. La Facoltà, qualora lasci decorrere il periodo di 60 giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità formale degli atti senza assumere alcuna delle deliberazioni previste, non può richiedere l'indizione di nuove procedure di reclutamento per posti della medesima categoria e del medesimo settore scientifico – disciplinare, né può proporre la nomina dei candidati risultati idonei in valutazioni comparative per la medesima categoria ed il medesimo settore scientifico - disciplinare se non dopo che siano trascorsi due anni dalla scadenza del predetto termine.
5. Le Facoltà, qualora risulti accertata la disponibilità di risorse finanziarie adeguate e nell'ambito della programmazione di cui all'art. 1-ter, lettera e), del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della legge 7 dicembre 1997, n. 449 e all'art. 1, comma 105 della L. 30 dicembre 2004, n. 311, possono proporre per la chiamata e la nomina in ruolo, con deliberazione motivata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto, candidati risultati idonei in procedure di valutazione comparativa relative a professori associati e ordinari bandite da altre sedi universitarie i quali non siano stati proposti per la nomina nelle suddette

sedi o in altre sedi e purché l'idoneità sia stata conseguita entro i termini di validità previsti dalla normativa in vigore.

6. Qualora l'Università abbia nominato in ruolo un professore ordinario o associato a seguito di procedura di valutazione comparativa da essa bandita può procedere a chiamare, per ulteriori motivate esigenze didattiche e scientifiche, candidati risultati idonei nella medesima procedura a condizione che sia decorso il termine di 60 giorni dall'accertamento della regolarità degli atti, che l'idoneità sia stata conseguita nei termini di validità della normativa in vigore e che siano rispettati parametri e condizioni di cui all'art. 5.
7. Le nomine di cui agli artt. 5 e 6 sono disposte dal Rettore, su proposta della Facoltà interessata, adeguatamente motivata in relazione alle esigenze didattiche, scientifiche ed, eventualmente, assistenziali e deliberata a maggioranza degli aventi diritto al voto.
8. Il Rettore comunica al Ministero l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al presente Regolamento ed i nominativi dei docenti interessati.
9. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua emanazione da parte del Rettore.